

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 30/06/2006 n. 5339
legge 109/94 Articoli 29 - Codici 29.1

Ove la stazione appaltante intenda avvalersi di forme ulteriori di pubblicità oltre quelle legali obbligatorie, l'avvenuta pubblicazione del bando, secondo le norme dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., implica la presunzione di conformità tra il contenuto del documento inviato alla Gazzetta Ufficiale ed alla GUCE e quello diffuso dalla P.A. aggiudicatrice per il tramite dei suoi uffici e reso pubblico nelle forme che essa ha scelto, avendo detta P.A. l'obbligo di curare scrupolosamente siffatta diffusione, affinché sia salvaguardata l'integrità dell'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti dal documento diffuso.